

## CODICE PENALE

### Libro I - Dei reati in generale Titolo IV - Del reo e della persona offesa dal reato

#### **Art. 89 Vizio parziale di mente.**

Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d'intendere o di volere, risponde del reato commesso; ma la pena è diminuita.